

**SERVIZI CONTABILI PROFESSIONALI**  
**Via Cabral n. 40 scala A - 47841 Cattolica (RN)**

Cattolica, lì 09/01/2015

Oggetto: novità Legge Finanziaria anno 2015 – Imprese e professionisti

Si invia la presente informativa riguardante le principali novità fiscali previste nella **Finanziaria 2015 in vigore dall'1.1.2015**.

**“BONUS 80 EURO” A REGIME**

---

L'agevolazione in esame è stata approvata in via definitiva, a regime, e spetta, come per l'anno 2014, ai titolari di:

**reddito di lavoro dipendente** ex art. 49, TUIR con **esclusione dei redditi da pensione;**

- **redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente** di cui all'art. 50, comma 1, lett. a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), TUIR. L'agevolazione spetta, tra l'altro, ai collaboratori coordinati e continuativi, ai collaboratori a progetto e ai lavoratori socialmente utili.

**NOVITÀ IRAP**

---

E' riconosciuta la **deduzione** integrale, dal valore della produzione IRAP, di tutti i costi riferiti a personale dipendente con contratto a tempo indeterminato.

La novità in esame, che comporta di fatto la **deduzione integrale del costo del lavoro a tempo indeterminato**, è applicabile dal periodo d'imposta 2015.

***Credito d'imposta per soggetti senza dipendenti***

In sede di approvazione è stato riconosciuto ai soggetti che **non si avvalgono di lavoratori dipendenti**, un **credito d'imposta pari al 10% dell'IRAP lorda**.

Il nuovo credito d'imposta, spettante a decorrere dal periodo d'imposta 2015 è **utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24** a decorrere dall'anno di presentazione del corrispondente mod. IRAP cioè dal 2016

**TFR IN BUSTA PAGA**

---

In via sperimentale, per i **periodi di paga 1.3.2015 – 30.6.2018**, i lavoratori dipendenti del settore privato aventi un rapporto di lavoro di almeno 6 mesi presso lo stesso datore di lavoro possono (facoltà) richiedere di **percepire la quota di TFR maturanda quale parte integrativa della retribuzione**. Detta scelta è **irrevocabile**.

La possibilità in esame:

- riguarda anche la **quota** destinata dal dipendente alla **previdenza complementare;**
- **non** può essere usufruita dai **lavoratori domestici** e da quelli del **settore agricolo**.

La quota di TFR in busta paga:

- è soggetta a **tassazione ordinaria;**
- **non è imponibile ai fini previdenziali;**
- **non concorre alla formazione del limite di reddito complessivo** ex art. 13, comma 1-bis, TUIR, per il riconoscimento del “Bonus 80 euro”.

A favore dei datori di lavoro che non intendono corrispondere le quote di TFR in busta paga utilizzando risorse proprie, è riconosciuta la possibilità di accedere ad un finanziamento assistito da garanzia rilasciata da uno specifico Fondo istituito presso l'INPS.

Le modalità attuative della disposizione in esame sono demandate ad un apposito DPCM.

**CREDITO D'IMPOSTA RICERCA & SVILUPPO**

---

Sono state “riscritte” le disposizioni in materia di riconoscimento del credito d'imposta ex art. 3, DL n. 145/2013 a favore delle **imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo**.

**SERVIZI CONTABILI PROFESSIONALI**  
**Via Cabral n. 40 scala A - 47841 Cattolica (RN)**

In particolare è stato modificato il **periodo di riconoscimento del beneficio**, precedentemente fissato al triennio 2014 – 2016. Il credito, infatti, è ora riconosciuto per gli investimenti effettuati dal periodo d'imposta 2015 fino a quello in corso al 31.12.2019 (quinquennio 2015 – 2019).

Le modalità attuative dell'agevolazione in esame saranno definite con un apposito DM.

**Spese agevolabili**

Le spese per le quali è riconosciuto il credito d'imposta in esame sono quelle relative a:

- a) **personale altamente qualificato** impiegato nell'attività di ricerca e sviluppo;
- b) **quote di ammortamento** delle spese di acquisizione / utilizzazione di strumenti ed attrezzature di laboratorio, nei limiti dell'importo ottenuto applicando i coefficienti di cui al DM 31.12.88, e comunque di costo unitario non inferiore a € 2.000 (al netto IVA);
- c) **costi di ricerca** svolta in collaborazione con Università e Enti / organismi di ricerca e con altre imprese, comprese le start-up innovative;
- d) **competenze tecniche e privative industriali** relative ad un'invenzione industriale, biotecnologica o topografica di prodotto a semiconduttori o ad una nuova varietà vegetale anche acquisite da fonti esterne.

**Misura e caratteristiche del credito d'imposta**

Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del **25% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media** dei medesimi investimenti realizzati nei **3 periodi d'imposta precedenti** a quello in corso al 31.12.2015.

---

**DETRAZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA**

La **detrazione IRPEF / IRES** relativa ai lavori di **riqualificazione energetica** è **PROROGATA** nella misura del **65%** per le **spese sostenute anche** nel periodo **1.1.2015 – 31.12.2015**.

---

**DETRAZIONE INTERVENTI RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO**

La **detrazione IRPEF** relativa ai lavori di **recupero del patrimonio edilizio** è **PROROGATA** nella misura del **50%** per le **spese sostenute** nel periodo **1.1.2015 – 31.12.2015**.

**Detrazione acquisto mobili / elettrodomestici**

È **prorogata** fino al **31.12.2015** la detrazione IRPEF del 50%, riconosciuta ai soggetti che usufruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per le spese sostenute per l'**acquisto di mobili** finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione nonché di grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni) calcolata su un importo non superiore a € 10.000

---

**RITENUTA BONIFICI SPESE RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO / RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA**

È disposto l'aumento **dal 4% all'8% della ritenuta** che banche / Poste sono tenute ad operare all'atto dell'accreditamento dei bonifici relativi a **spese** per le quali l'ordinante intende beneficiare della **detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio / risparmio energetico**

---

**NUOVO REGIME FISCALE FORFETARIO**

È introdotto un **nuovo regime forfetario riservato alle persone fisiche (imprese e lavoratori autonomi)**, che **sostituisce** l'attuale regime delle nuove iniziative ex art. 13, Legge n. 388/2000, dei minimi ex art. 27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011 e contabile agevolato ex art. 27, comma 3, DL n. 98/2011, che vengono sostanzialmente abrogati.

Il nuovo regime è **applicabile a coloro che rispettano i requisiti** di seguito evidenziati e quindi

**non è riservato soltanto ai soggetti che intraprendono una nuova attività.**

**SERVIZI CONTABILI PROFESSIONALI**  
**Via Cabral n. 40 scala A - 47841 Cattolica (RN)**

Il regime in esame è un **regime naturale**. È comunque consentita l'**opzione per l'applicazione del regime ordinario**, con vincolo minimo triennale.

**Condizioni di accesso**

L'accesso al regime è consentito a condizione che **nell'anno precedente**:

- **i ricavi / compensi**, ragguagliati ad anno, **non siano superiori a specifici limiti**, differenziati a seconda dell'attività esercitata, evidenziati nella tabella di seguito riportata;
- siano state sostenute **spese non superiori ad € 5.000 lordi** per:
  - **lavoro accessorio**;
  - **dipendenti e collaboratori** ex art. 50, comma 1, lett. c) e c-bis), TUIR;
  - compensi ad **associati in partecipazione**;
  - prestazioni di **lavoro di familiari** ex art. 60, TUIR;
- il **costo complessivo**, al lordo degli ammortamenti, **dei beni strumentali al 31.12 non superiori a € 20.000**. A tal fine non vanno **considerati i beni immobili** comunque acquisiti ed utilizzati né i beni di costo unitario non superiore a € 516,46.

In sede di approvazione è stata **aggiunta un'ulteriore condizione** per poter adottare il nuovo regime in esame. Infatti, il reddito d'impresa / lavoro autonomo deve risultare **prevalente** rispetto a quello di lavoro dipendente / assimilato ex artt. 49 e 50, TUIR. Tale condizione **non va verificata** in caso di "**rapporto di lavoro cessato**" ovvero se la **somma dei predetti redditi non è superiore a € 20.000**.

**Caratteristiche del nuovo regime**

I soggetti che aderiscono al nuovo regime, analogamente a quanto previsto per il regime dei minimi:

- sono **esonerati** dall'applicazione e dal versamento dell'**IVA**, salvo che in relazione agli acquisti di beni intraUE di importo annuo superiore a € 10.000 e ai servizi ricevuti da non residenti con applicazione del reverse charge;
- **non** possono esercitare il diritto alla **detrazione** dell'IVA a credito;
- **non** sono **soggetti a ritenuta alla fonte** sui ricavi / compensi conseguiti;
- **non** sono **tenuti ad operare ritenute alla fonte**;
- sono **esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili** sia ai fini IVA che II.DD.. Detti soggetti sono tenuti alla numerazione e conservazione delle fatture d'acquisto / bollette doganali, all'obbligo di certificazione dei corrispettivi e conservazione dei relativi documenti;
- **non** sono **soggetti agli studi di settore / parametri**.
- sono **esonerati dalla comunicazione clienti – fornitori nonché black – list**.

**SERVIZI CONTABILI PROFESSIONALI**  
**Via Cabral n. 40 scala A - 47841 Cattolica (RN)**

***Determinazione del reddito***

Il reddito è determinato applicando ai ricavi / compensi un **coefficiente di redditività** differenziato a seconda dell'attività esercitata, come evidenziato nella seguente tabella.

| Gruppo di settore  | Codice attività ATECO 2007   | Limite ricavi / compensi | Coefficiente redditività |
|--|--|--------------------------|--------------------------|
| Industrie alimentari e delle bevande   | (10 – 11)  | 35.000                   | 40%                      |
| Commercio all'ingrosso e al dettaglio  | 45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9  | 40.000                   | 40%                      |
| Commercio ambulante e di prodotti alimentari e bevande   | 47.81  | 30.000                   | 40%                      |
| Commercio ambulante di altri prodotti  | 47.82 – 47.89  | 20.000                   | 54%                      |
| Costruzioni e attività immobiliari   | (41 – 42 – 43) – (68)  | 15.000                   | 86%                      |
| Intermediari del commercio   | 46.1   | 15.000                   | 62%                      |
| Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione   | (55 – 56)  | 40.000                   | 40%                      |
| Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi | (64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88)  | 15.000                   | 78%                      |
| Altre attività economiche  | (01 – 02 – 03) – (05 – 06 – 07 – 08 – 09) – (12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33) – (35) – (36 – 37 – 38 – 39) – (49 – 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) – (84) – (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) – (97 – 98) – (99) | 20.000                   | 67%                      |

Il reddito così determinato, **ridotto dei contributi previdenziali** versati, è soggetto ad un'**imposta**, pari al **15%**, **sostitutiva** dell'IRPEF e relative addizionali e dell'IRAP.

In caso di entrata / uscita dal nuovo regime forfetario si rendono applicabili le consuete disposizioni in tema di rettifica della detrazione dell'IVA a credito e di eliminazione degli effetti di duplicazione dell'imposizione diretta.

***Inizio attività (regime forfetario start-up)***

Per i soggetti che iniziano una nuova attività è altresì stabilito che, per il **periodo d'imposta di inizio dell'attività e i 2 successivi il reddito**, determinato come sopra evidenziato, è **ridotto di 1/3** a condizione che:

- il contribuente **non abbia esercitato, nei 3 anni precedenti**, attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare;
- l'attività da esercitare **non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione** di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui tale attività costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio dell'arte / professione;
- qualora l'attività sia il **proseguimento di un'attività esercitata da un altro soggetto**, l'ammontare dei ricavi / compensi del periodo d'imposta precedente **non sia superiore ai limiti previsti**.

***Durata del regime***

Per il regime in esame **non è previsto alcun limite di durata**, con la conseguenza che lo stesso può essere applicato finché permangono i requisiti richiesti.

### ***Nuovo regime agevolato contributivo (facoltativo)***

Ai soli **contribuenti esercenti attività d'impresa**, che applicano il regime forfetario, è riconosciuto un **regime agevolato contributivo** che consiste nel **non applicare il minimale contributivo INPS**. Pertanto, usufruendo di tale regime, gli imprenditori iscritti alla Gestione IVS artigiani e commercianti saranno tenuti al versamento dei contributi sulla base del reddito effettivo, come determinato in via forfetaria, applicando le aliquote contributive ordinarie. **Non dovranno versare i contributi sul reddito minimale.**

Per utilizzare il regime agevolato contributivo in esame è richiesta **un'apposita comunicazione telematica all'INPS** in sede di iscrizione o per coloro che sono già in attività, **entro il 28.2 dell'anno di decorrenza dell'agevolazione contributiva.**

### ***Passaggio al nuovo regime***

Per i soggetti che **nel 2014** hanno applicato il regime delle nuove iniziative, dei minimi ovvero il regime contabile agevolato, **abrogati dal 2015**, sono previste specifiche disposizioni dirette a gestire il passaggio al nuovo regime forfetario. In particolare gli stessi, se in possesso dei requisiti previsti, **passano "automaticamente" al nuovo regime forfetario.**

In caso di **inizio dell'attività da meno di 3 anni** e di adozione nel 2014 del regime delle **nuove iniziative** ovvero dei **minimi** è riconosciuta la possibilità di **usufruire della riduzione ad 1/3 del reddito forfetario per i periodi d'imposta che residuano al compimento del triennio** in cui opera detta riduzione.

Nei confronti dei contribuenti che **nel 2014** hanno adottato il **regime dei minimi** è prevista una clausola di salvaguardia in base alla quale gli stessi possono **continuare ad applicare** detto regime **fino al termine del quinquennio ovvero al compimento dei 35 anni d'età.**

## **CREDITO D'IMPOSTA AUTOTRASPORTATORI**

---

In sede di approvazione è stato disposto che, a decorrere **dall'1.1.2015**, il credito d'imposta relativo all'agevolazione sul gasolio per autotrazione a favore degli autotrasportatori **non spetta per i veicoli di categoria Euro 0 o inferiore.**

## **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTOTRASPORTO**

---

In sede di approvazione sono state aggiornate le **definizioni di "vettore" e di "committente"** contenute nell'art. 2 del citato Decreto ed è introdotta la **nuova figura del sub-vettore** con la correlata disciplina della sub-vettura di cui al nuovo art. 6-ter, D.Lgs. n. 286/2005. Inoltre è **abrogato l'art. 7-bis** relativo alla scheda di trasporto.

A seguito dell'abrogazione dei primi 3 commi dell'art. 83-bis, DL n. 112/2008, contenente una serie di **disposizioni a favore degli esercenti attività di autotrasporto di cose in conto terzi**, viene meno, oltre all'Osservatorio sulle attività di autotrasporto, anche il meccanismo di adeguamento dei corrispettivi dovuti all'autotrasportatore, **in ragione dell'aumento dei costi del carburante.**

Con la sostituzione dei commi da 4 a 4-quinquies sono introdotte, tra l'altro, le seguenti novità:

- soppressione dei c.d. "costi minimi", per cui i prezzi e le condizioni sono rimessi all'autonomia negoziale delle parti "*tenuto conto dei principi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale*";
- è prevista la **responsabilità solidale del committente con il vettore** nonché con ciascuno degli eventuali sub-vettori, nel limite di 1 anno dalla cessazione del contratto di trasporto, a corrispondere:
  - i trattamenti retributivi ai lavoratori;
  - i contributi previdenziali e i premi assicurativi agli enti competenti;

limitatamente alle prestazioni ricevute nel corso del contratto di trasporto, con esclusione delle sanzioni per cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento.

In caso di inadempimento più grave, la responsabilità è estesa anche all'ambito fiscale e alle violazioni del Codice della strada;

**SERVIZI CONTABILI PROFESSIONALI**  
**Via Cabral n. 40 scala A - 47841 Cattolica (RN)**

- la predetta responsabilità solidale può essere **esclusa** qualora il committente:
  - acquisisca il DURC del vettore (preliminarmente ovvero al termine del contratto);
  - accerti la regolarità via Internet utilizzando l'apposita modalità che sarà resa disponibile dall'Albo degli autotrasportatori;
- in caso di mancato rispetto del termine massimo di pagamento del corrispettivo relativo ai contratti di trasporto di merci su strada (60 giorni decorrenti dalla data di emissione della fattura, salvo diverso accordo) è applicabile la sanzione pari al 10% dell'importo della fattura e comunque non inferiore a € 1.000;

**RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI**

---

È disposta la riapertura della possibilità di **rideterminare il costo d'acquisto** di:

- **terreni** edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
  - **partecipazioni** non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto;
- alla data dell'1.1.2015, non in regime di impresa**, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al **30.6.2015** il termine entro il quale provvedere:

- alla **redazione** ed all'**asseverazione della perizia** di stima;
- al **versamento dell'imposta sostitutiva**. Va evidenziato che, in sede di approvazione, l'aliquota dell'imposta sostitutiva dovuta è stata **raddoppiata** e pertanto risulta pari al:
  - **4%** per le **partecipazioni non qualificate**;
  - **8%** per le **partecipazioni qualificate** e per i **terreni**.

**ESTENSIONE REVERSE CHARGE**

---

Per effetto delle modifiche apportate all'art. 17, DPR n. 633/72 il reverse charge è **esteso anche** a:

- prestazioni di servizi, relative ad edifici, di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento;
- trasferimenti di:
  - quote di emissioni di gas a effetto serra ex art. 3, Direttiva n. 2003/87/CE, trasferibili ai sensi dell'art. 12 della citata Direttiva;
  - altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata Direttiva;
  - certificati relativi a gas e energia elettrica;
- cessioni di gas e di energia elettrica ad un soggetto passivo rivenditore ex art. 7-bis, comma 3, lett. a), DPR n. 633/72.

In sede di approvazione il reverse charge è stato esteso anche alle **cessioni di beni effettuate nei confronti di ipermercati, supermercati e discount alimentari** fermo restando, ai fini dell'efficacia della disposizione, il rilascio di un'apposita autorizzazione UE ai sensi dell'art. 395, Direttiva n. 2006/112/CE.

**VERSAMENTO IVA SU FATTURE EMESSE A ENTI PUBBLICI "SPLIT PAYMENT"**

Per effetto dell'introduzione del **nuovo art. 17-ter**, DPR n. 633/72 è previsto un particolare meccanismo di assolvimento dell'IVA ("c.d. split payment") per le cessioni di beni / prestazioni di servizi **effettuate nei confronti di Enti pubblici**, che, ancorché non siano debitori d'imposta, saranno tenuti "*in ogni caso*" a **versare l'IVA direttamente all'Erario** e non al fornitore, entro

termini e con modalità che saranno stabiliti da uno specifico DM.

In particolare tale regime trova applicazione relativamente alle fatture emesse nei confronti dello Stato, organi dello Stato anche se aventi personalità giuridica, Enti pubblici territoriali e rispettivi consorzi, CCIAA, istituti universitari, ASL ed enti ospedalieri, Enti pubblici di ricovero e cura con prevalente carattere scientifico, di assistenza e beneficenza e di previdenza.

**SERVIZI CONTABILI PROFESSIONALI**  
**Via Cabral n. 40 scala A - 47841 Cattolica (RN)**

A seguito delle modifiche apportate in sede di approvazione, “*nelle more del rilascio*” dell’autorizzazione UE è previsto che il meccanismo in esame trova “*comunque **applicazione per le operazioni per le quali l’imposta sul valore aggiunto è esigibile a partire dal 1° gennaio 2015***”.

In sede di approvazione è stata **esclusa** l’applicazione del predetto meccanismo da parte dei **lavoratori autonomi** che prestano servizi assoggettati a **ritenuta alla fonte a titolo d’imposta**.

---

**ESTENSIONE REGIME IVA “ROTTAMI”**

Per effetto delle modifiche apportate in sede di approvazione all’art. 74, comma 7, DPR n. 633/72, anche le cessioni di **bancali in legno (pallet) recuperati a cicli di utilizzo successivi al primo** sono assoggettate al regime IVA dei “rottami”.

Di conseguenza le cessioni dei predetti beni sono assoggettate al reverse charge.

---

**“NUOVO” RAVVEDIMENTO OPEROSO**

***Nuove fattispecie di ravvedimento operoso***

Sono state introdotte dalla Legge Finanziaria **3 nuove fattispecie di ravvedimento**.

In particolare è prevista la **riduzione della sanzione**:

- ad **un nono del minimo** se la regolarizzazione degli errori / omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, viene eseguita **entro il novantesimo giorno successivo** a quello di presentazione della dichiarazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 90 giorni dall’omissione o dall’errore;
- ad **un settimo del minimo** se la regolarizzazione degli errori / omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene **entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo** a quello in corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, **entro 2 anni** dall’omissione o dall’errore;
- ad **un sesto del minimo** se la regolarizzazione degli errori / omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene **oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo** a quello in corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, **oltre 2 anni** dall’omissione o dall’errore.

In sede di approvazione è stata altresì introdotta la norma che dispone la riduzione ad **un quinto del minimo** se la regolarizzazione degli errori / omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene **dopo la notifica del verbale di constatazione** salvo che la violazione non sia relativa alla mancata emissione dello scontrino / ricevuta fiscale.

---

**AUMENTO ALIQUOTA IVA PELLETTI**

A seguito delle modifiche apportate in sede di approvazione al n. 98), Tabella A, Parte III, DPR n. 633/72 l’aliquota IVA applicabile alle cessioni di pellet passa **dal 10% al 22%**.

---

**RIDUZIONE DEL TASSO LEGALE D’INTERESSE**

Si comunica che con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 11/12/2014 è stato stabilito che la misura del tasso degli interessi legali è fissato allo 0,5% in ragione d’anno, con decorrenza dal 01/01/2015 ( la misura precedente era del 1% ).

Si rimane a disposizione per ogni chiarimento a riguardo.